



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 138 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Multiservizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Carlin e con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Trento, via S. Maria Maddalena, n. 12

contro

- Comunità della Valle di Non, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9, è domiciliata;
- Servizio politiche sociali e abitative della Comunità della Valle di Non, non costituito in giudizio

nei confronti di

Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Dalli Cardillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta de Pretis in Trento, via S. Trinità, n. 14

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

- della nota di data 30 maggio 2011, prot. n. 6644/Ass, del Responsabile del Servizio politiche sociali e abitative della Comunità della Valle di Non / Presidente della gara avente, ad oggetto: "gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio nell'ambito della Comunità della Valle di Non - comunicazione esito procedura di gara";
- della nota di data 14 aprile 2011, prot. 4714/Ass, del Presidente della commissione di gara avente ad oggetto: "gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio nell'ambito della Comunità della Valle di Non. Comunicazione esito di gara";
- dei prospetti riepilogativi alla stessa allegati;
- della nota di data 25 maggio 2011, prot. n. 6488/Ass, avente ad oggetto: "relazione conclusiva sulla valutazione anomalia dell'offerta presentata dall'Impresa Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c. di Reggio Emilia;
- dei verbali della gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio nell'ambito della Comunità

della Valle di Non di data 4.4.2011, 14.4.2011 e 26.5.2011;

- del verbale di data 14.4.2011 della Commissione tecnica per l'esame e la valutazione delle offerte presentate dalle imprese partecipanti alla gara d'appalto in oggetto;

- del bando di gara, delle norme per la partecipazione alla gara e del capitolato speciale di appalto, aventi ad oggetto la gara di appalto per l'affidamento del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio nell'ambito della Comunità della Valle di Non nella parte relativa ai criteri di formulazione dell'offerta, agli elementi di valutazione dell'offerta e ai criteri di aggiudicazione;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della determinazione del Responsabile del Servizio politiche sociali e abitative della Comunità della Valle di Non n. 797/ASS, di data 21.7.2011, avente ad oggetto: "appalto per l'affidamento del servizio di trasporto e consegna pasti a domicilio nell'ambito della Comunità della Valle di Non – aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione Soc. Coop., con sede legale in Reggio Emilia";

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunità della Valle di Non;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione Soc. Coop.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con bando di gara ritualmente pubblicato anche in sede comunitaria la Comunità della Valle di Non ha indetto una procedura aperta per l'affidamento per il periodo di cinque anni (prorogabile eventualmente di due), decorrenti dalla data di stipula del contratto, del servizio di trasporto e consegna dei pasti a domicilio nell'ambito della Comunità. L'importo complessivo a base di gara era stato determinato in € 2.644.705,10 e per l'aggiudicazione era stato prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in base ai seguenti parametri: offerta tecnica punti 60; prezzo punti 40 (da riparametrare sulla base al prezzo più vantaggioso offerto);

2. Alla Stazione appaltante sono giunte 2 offerte.

La Commissione tecnica, nella seduta riservata del 14.4.2011, ha valutato la parte tecnica delle due offerte ed assegnato ad entrambe il punteggio massimo ottenibile: 60 punti. Il seggio di gara, nella seconda seduta del 14.4.2010, ha assegnato il punteggio alla parte economica dell'offerta: la ricorrente impresa Multiservizi ha ottenuto

28,10 punti, per un ribasso economico pari al 21,31%, a fronte dei 40 punti ottenuti dalla controinteressata che ha presentato un ribasso economico pari al 27,23%.

Conseguentemente, nella stessa seduta, il servizio è stato provvisoriamente aggiudicato alla cooperativa Cir Food ed è stata disposta la verifica dell'anomalia dell'offerta e del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa di gara.

3. La Società Cooperativa Multiservizi ha impugnato la nota del 30 maggio 2011 con la quale la Stazione appaltante le ha comunicato l'aggiudicazione disposta a favore di Cir Food, oltre agli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe, denunciando:

I – “violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163; violazione dei principi di par condicio, trasparenza, buon andamento, affidamento, tutela della concorrenza, giusto procedimento; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento, illogicità e contraddittorietà della motivazione”, perché l'Amministrazione avrebbe operato un'illegittima commistione degli elementi oggettivi di valutazione dell'offerta tecnica con i (pre) requisiti di qualificazione degli offerenti;

II – “violazione e falsa applicazione degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento, illogicità e contraddittorietà della motivazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 78, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163”, in quanto la valutazione dell'anomalia

dell'offerta presentata dalla controinteressata, come operata dalla Stazione appaltante, presenterebbe incongruenze e contraddizioni, perché non sarebbero stati valutati tutti i costi indiretti; perché la relativa verifica sarebbe stata eseguita dal responsabile del procedimento; perché non sarebbe stata valutata l'offerta nel suo complesso.

Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente ha inoltre chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche ai sensi dell'art. 56 c.p.a.

4. Con decreto del Consigliere delegato del Tribunale n. 55, di data 5 luglio 2011, l'istanza di misura cautelare provvisoria è stata denegata in rito.

6. L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso nel merito perché infondato.

7. Nei termini di rito si è costituita in giudizio la controinteressata Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione, eccependo in rito ed anch'essa concludendo per la reiezione del ricorso.

8. Con ordinanza n. 61, adottata nella camera di consiglio del 14 luglio 2011, la domanda cautelare è stata respinta.

9. Questo provvedimento è stato impugnato innanzi al Consiglio di Stato, sezione V, la quale, con l'ordinanza n. 3981, adottata nella camera di consiglio del 13 settembre 2011, ha respinto l'appello.

10. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha poi impugnato la determinazione del Responsabile del Servizio politiche sociali e

abitative della Comunità della Valle di Non del 21.7.2011 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicato definitivamente il servizio all'impresa Cir Food Cooperativa Italiana di Ristorazione. Reiterando le censure già introdotte, è stata ulteriormente richiesta, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati.

11. Con ordinanza n. 81, adottata nella camera di consiglio del 29 settembre 2011, la nuova domanda cautelare è stata respinta.

Con detta ordinanza, in particolare, e per quanto concerne la censura di incompetenza nella verifica di anomalia dell'offerta, è stato rilevato che il ricorso non appariva fondato atteso che la commissione tecnica che ha operato nella gara in esame (alla quale è stata demandata la sola verifica della parte tecnica delle offerte presentate e la successiva presentazione delle conclusioni al seggio di gara) non si identifica con la commissione giudicatrice di cui all'art. 84 del Codice dei contratti pubblici; che il seggio di gara e la commissione tecnica di causa sono stati nominati e composti ai sensi della l.p. 19.7.1990, n. 23, oltre che del D.P.G.P. 22.5.1991, n. 10-40/Leg., normativa espressamente richiamata al paragrafo 1, rubricato "procedura di aggiudicazione", delle norme per la partecipazione alla gara; che la verifica di anomalia è stata quindi eseguita dal seggio di gara, come risulta dal verbale del 26 maggio 2011 e dalla relazione allegata e parte integrante di esso; che ai sensi dell'art. 88 del Codice dei contratti pubblici, rientra nella

discrezionalità della Stazione appaltante (“ove lo ritenga opportuno”) istituire un’apposita commissione per la verifica delle offerte anomale.

Con l’ordinanza n. 81, inoltre, sono state addebitate le spese del procedimento cautelare.

12. Con memoria depositata in Segreteria in data 24 novembre 2011, sottoscritta anche dal Presidente della Società Multiservizi, il difensore della ricorrente ha comunicato al Tribunale che, a seguito della sottoscrizione del contratto d’appalto, è venuto meno l’interesse alla coltivazione del ricorso. Con successiva memoria depositata in Segreteria in data 10 gennaio 2012, precisato di aver corrisposto alle controparti le spese liquidate con il provvedimento cautelare, la ricorrente ha chiesto la compensazione delle spese del giudizio.

13. La società controinteressata ha prestato adesione alla dichiarazione, come da nota depositata in data 18.1.2012.

14. Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2012 - raccolta la dichiarazione del difensore dell’Amministrazione di non acconsentire alla compensazione delle spese del giudizio - il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

15. In relazione a quanto sopra, è venuto dunque a cessare l’interesse alla coltivazione dell’impugnativa.

Il Collegio deve pertanto dare atto dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

16. Quanto alle spese del giudizio, il Collegio - salvi gli effetti dell'ordinanza cautelare, ai sensi dell'art. 57 c.p.a. - reputa che le stesse possano rimanere compensate, tenuto conto sia del comportamento adesivo di parte ricorrente a seguito del secondo incidente cautelare, sia del fatto che, dopo quella fase, non sono state compiute dalle parti ulteriori attività processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 138 del 2011, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Alma Chietтини, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)